

ACCORDO TRA

Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri (di seguito CIPAG) con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, in persona del Geom. Diego Buono in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

da una parte

E

Inarcheck S.p.a. (di seguito Inarcheck) con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 8, capitale sociale € 1.000.000,00 i.v., iscritta alla sezione ordinaria della Camera di Commercio di Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 03465090961, in persona del geom. Fausto Amadasi, in qualità di Amministratore Delegato;

dall'altra

(entrambe anche definite di seguito "le Parti" o, distintamente, "la Parte")

PREMESSO CHE

- a. CIPAG promuove iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo di attività professionali dei propri iscritti.
- b. Le attività professionali dei geometri nell'ultimo decennio hanno subito un profondo cambiamento, legato da un lato ad una evoluzione della normativa che oltre al titolo di studio richiede per molte attività una evidenza certificata del possesso dei requisiti specifici di professionalità, dall'altro alla esigenza di qualificare sempre più la prestazione per far fronte alle mutate dinamiche del mercato dei servizi professionali.
- c. La Direttiva 2014/17/UE e nel prosieguo di queste le linee guida di Banca D'Italia e ABI richiedono l'applicazione di standard internazionali nella attività di valutazione immobiliare, per cui il sistema finanziario è sempre più orientato sull'affidamento di incarichi a soggetti in grado di comprovare la propria professionalità in conformità con la Norma UNI 11558:2014 che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei valutatori immobiliari.
- d. Inarcheck, oltre ad essere uno dei principali *players* sul mercato italiano in qualità di organismo di ispezione di tipo "A", accreditato da ACCREDIA dal 2002 ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 nel settore "Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa", è un Organismo di Certificazione del personale accreditato da ACCREDIA dal 22.07.2015 ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 con riferimento ai valutatori immobiliari secondo la norma UNI 11558:2014.
- e. Inarcheck ha sviluppato un processo di certificazione dei valutatori immobiliari attraverso due schemi di certificazione: il VIMCA (Valutatore Immobiliare Livello Base) che certifica secondo i metodi del confronto di mercato, del costo e della capitalizzazione diretta, e il VIPRO (Valutatore Immobiliare Livello Avanzato) che certifica la competenza nella valutazione di tutte le tipologie immobiliari attraverso l'utilizzo anche di metodiche finanziarie complesse, quali capitalizzazione finanziaria e flusso di cassa scontato.

CONSIDERATO CHE

- f. Per perseguire i propri scopi CIPAG ha individuato negli schemi di certificazione di Inarcheck uno strumento utile ad accrescere la professionalità e la visibilità delle competenze dei propri iscritti che si occupano di valutazione immobiliare.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

Le Parti, con il presente Accordo, intendono disciplinare le modalità attraverso le quali CIPAG può promuovere il ricorso ai sistemi di certificazione (rilasciati da Inarcheck) da parte dei propri iscritti.

Art. 3 - Impegni delle Parti

Inarcheck si impegna a garantire i propri servizi agli iscritti CIPAG alle migliori condizioni di mercato, riportate nell'allegato "A" al presente Accordo, e si rende disponibile a concertare con i Collegi dei Geometri sessioni d'esame dedicate in sedi di loro gradimento. Potranno beneficiare delle condizioni di cui al presente Accordo esclusivamente gli iscritti CIPAG.

CIPAG si impegna a promuovere, attraverso i propri canali informativi, i servizi di certificazione offerti da Inarcheck e ad autorizzare Inarcheck ad utilizzare il logo CIPAG sui propri materiali promozionali. Ciò esclusivamente a condizione che tutti i materiali distribuiti con il Logo CIPAG siano inerenti il servizio di certificazione dei valutatori immobiliari e siano visionati e autorizzati da CIPAG. Costituirà motivo di revoca della concessione un utilizzo del Logo CIPAG non conforme alle finalità del presente Accordo. Resta fermo che l'utilizzo del Logo CIPAG è consentito per la sola durata del presente Accordo.

CIPAG inoltre si impegna a rimborsare parte dei costi sostenuti dai propri iscritti, nel caso di superamento dell'esame di certificazione Inarcheck, sino ad un massimo di € 200,00 ad iscritto. Sarà cura dei singoli partecipanti richiedere il rimborso previsto direttamente alla CIPAG.

Art. 4 - Costi dell'Accordo

Nessun compenso è dovuto da una delle Parti all'altra per effetto del presente Accordo, i cui costi resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che CIPAG non svolge, né dovrà svolgere, alcuna attività, diretta o indiretta, a titolo oneroso come gratuito, di intermediazione in relazione ai contratti che risulteranno stipulati dai propri iscritti a norma del presente Accordo, nonché secondo le norme di legge, di regolamento e di statuto ad essi applicabili.

Art. 5 - Campagne pubblicitarie e/o promozionali

Le Parti si impegnano a concordare di comune intesa modalità, tempi e luoghi di qualunque iniziativa/campagna/comunicazione pubblicitaria e/o promozionale relativa al presente Accordo, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.



Art. 6 - Riservatezza e Privacy

Le Parti hanno, sulla base delle leggi vigenti, un obbligo di riservatezza relativamente ad ogni informazione ottenuta in esecuzione dal presente Accordo, comprese tutte le informazioni inerenti ai rapporti con gli iscritti. Le Parti si obbligano a non utilizzare tali informazioni e a non rivelarle, neppure parzialmente, a terzi, ad eccezione dei collaboratori strettamente utilizzati nella sua struttura, e/o per gli scopi previsti dal presente Accordo. Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 196/03, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula del presente Accordo esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all'interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento. L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Accordo e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgati da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Art. 7 - Modifiche e/o integrazioni

Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto ed essere firmata da entrambe le Parti.

Inarcheck ha l'obbligo di adeguare/integrare i propri schemi di certificazione a Leggi e Regolamenti che dovessero essere emanati durante il periodo di validità del presente Accordo e che comportassero l'inefficacia degli schemi di certificazione in rapporto agli scopi perseguiti da CIPAG con il presente accordo. In particolare dovrà garantire la piena corrispondenza dei propri schemi di certificazione ai contenuti di vigenti Norme UNI, che regolamentino i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei valutatori immobiliari.

Art. 8 - Durata, recesso, cessazione d'efficacia

L'Accordo riveste carattere di esclusiva per le Parti firmatarie e avrà durata di cinque anni a far data dalla sua sottoscrizione. Alla sua scadenza l'Accordo potrà essere rinnovato per un periodo di ulteriori tre anni con manifestazione scritta delle parti entro la data di scadenza, altrimenti cesserà di efficacia.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo, per qualunque motivo, nessuno escluso, inoltrando all'altra Parte, almeno tre mesi prima formale disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il mancato adeguamento degli schemi di certificazione da parte di Inarcheck previsto al precedente Art. 7 potrà essere fatto valere da CIPAG per cessare immediatamente l'efficacia dell'Accordo.

Art. 9 - Comunicazioni

Ai fini della loro validità le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate mediante:

raccomandata AR anticipata via fax presso la sede legale delle Parti che attualmente è fissata ai seguenti indirizzi: CIPAG, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 - 00186 Roma - fax 06.68009334 - INARCHECK, Via Gaetano Negri 8 - 20123 Milano - fax 02.45476781.

PEC ai seguenti indirizzi: CIPAG, cipag@geopec.it - Inarcheck, inarcheck@geopec.it.

Recapitate a mano con sottoscrizione copia per ricevuta da parte dei firmatari dell'Accordo o loro delegati (allegando copia della delega).



Art. 10 - Registrazione

Il presente Accordo, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, non è soggetto ad imposta di registro e imposta di bollo ai sensi del dpr n. 131186 e del dpr 642/72 salvo caso d'uso.

Art. 11 - Trattative

Il presente Accordo è stato oggetto di un'articolata trattativa e negoziazione tra le Parti che ne hanno separatamente esaminata ogni singola clausola ben comprendendo ogni suo patto e condizione e conseguentemente le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui all'art.1341 c.c. non trovano applicazione.

Art. 12 - Foro competente

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Il presente Accordo sostituisce integralmente il precedente sottoscritto in data 13.06.2016 che è pertanto da ritenersi superato.

Art. 13 - Allegati

L'allegato "A", che fa parte integrante del presente Accordo come previsto dal precedente Art. 1, contiene il tariffario delle prestazioni che Inarcheck può offrire agli iscritti Cipag in virtù dell'Accordo medesimo.

Roma, 21 novembre 2017

Geom. Diego Buono
Presidente CIPAG



Geom. Fausto Amadasi
Amministratore Delegato Inarcheck





Tariffario Inarcheck per la certificazione dei Valutatori immobiliari

Tutte le quote sono da intendersi IVA esclusa

Per tutti i candidati

	Livello Base VIMCA	Livello Avanzato VIPRO
quota di iscrizione al processo di certificazione	90,00 €	90,00 €
quota per la partecipazione all'esame	500,00 €	580,00 € (*)
quota annua di iscrizione al registro	130,00 €	130,00 €
quota per il rinnovo del certificato (dopo 6 anni)	250,00 €	250,00 €
quota per la ripetizione dell'esame di certificazione	100,00 €	100,00 €
quota di re-iscrizione al registro	350,00 €	350,00 €

(*) Tale quota è pari a 100,00 € per coloro che sono già in possesso della certificazione di Valutatore immobiliare Livello Base (ICK/SC001 VIMCA).

Per i candidati geometri iscritti alla CIPAG

	Livello Base VIMCA	Livello Avanzato VIPRO
quota di iscrizione al processo di certificazione	70,00 €	70,00 €
quota per la partecipazione all'esame (comprensiva della quota di iscrizione al registro per il primo anno)	370,00 €	450,00 € (*)
quota annua di iscrizione al registro (dal secondo anno in poi)	80,00 €	80,00 €
quota per il rinnovo del certificato (dopo 6 anni)	250,00 €	250,00 €
quota per la ripetizione dell'esame di (prima) certificazione	100,00 €	100,00 €
quota di re-iscrizione al registro	350,00 €	350,00 €

(*) Tale quota è pari a 100,00 € per coloro che sono già in possesso della certificazione di Valutatore immobiliare Livello Base (ICK/SC001 VIMCA).

I versamenti sono da effettuare sull'IBAN *IT62G0306909483100000010269*.